

Comunicato al personale

Il CCNL del 14 aprile 2011 ha introdotto, all'articolo 23 comma X, una nuova tipologia di clausola elastica per i lavoratori a tempo indeterminato con contratto part-time verticale.

Tale clausola consente, su chiamata, la prestazione nei periodi non inclusi nel contratto individuale di lavoro.

Allo scopo di garantire omogeneità ed uniformità operativa sull'intero territorio nazionale, si comunica che l'Azienda provvederà ad inviare a tutti i lavoratori in forza con contratto di lavoro part-time verticale una comunicazione informativa contenente il format dell'accordo relativo alla clausola elastica (reperibile anche nell'intranet aziendale), invitando gli stessi - in caso di interesse - a contattare le funzioni Risorse Umane Regionali di riferimento.

Ricordiamo, con l'occasione, le principali caratteristiche dell'istituto:

- Volontarietà del lavoratore, chiamato ad esprimere il proprio consenso sia al momento della sottoscrizione della clausola, sia in caso di richiesta della prestazione lavorativa da parte dell'Azienda.
- L'Azienda, al verificarsi di esigenze organizzative e produttive che possono essere soddisfatte mediante l'utilizzo della presente clausola elastica, contatta il personale part-time verticale (che svolga medesime mansioni e che sia sottoscrittore della clausola), con almeno tre giorni lavorativi di anticipo e in base ad un criterio di rotazione su base comunale.
- Facoltà per il lavoratore di indicare un ulteriore e diverso Comune rispetto a quello della propria sede di lavoro ove rendere la prestazione lavorativa in regime di clausola elastica. In tal caso, l'attività prestata nel Comune prescelto non darà diritto al trattamento di trasferta.
- Per la prestazione resa in regime di clausola elastica è previsto il riconoscimento, oltre alla normale retribuzione, di una maggiorazione pari al 7% della retribuzione globale di fatto.
- Possibilità di effettuare prestazioni in regime di clausola elastica sino al raggiungimento del limite annuo complessivo della prestazione lavorativa pari al 90% della prestazione full-time.
- Attribuzione, ai part-time di durata non predeterminata che abbiano sottoscritto la presente clausola, di una priorità (fermi restando i diritti previsti dalle norme di legge e di contratto) nella trasformazione del rapporto da part-time a full-time nell'ambito della Provincia ove insiste la sua struttura di assegnazione, in base al numero delle giornate di effettiva prestazione rese in regime di clausola elastica di cui al comma X dell'art. 23 del vigente CCNL.

Roma, 26 maggio 2011

Risorse Umane e Organizzazione



CLAUSOLA ELASTICA
Art. 23 comma X del CCNL del 14 aprile 2011

Il Sig./La Sig.ra num. di matricola.....si dichiara disponibile ad effettuare prestazioni di lavoro previste dalle attuali mansioni, rese ai sensi dell'art. 23 comma X del CCNL per le esigenze organizzative e produttive dell'azienda, nei periodi non inclusi nel contratto individuale di lavoro.

Il Sig./La Sig.radichiara che le prestazioni di cui al punto precedente potranno essere effettuate oltre che nel Comune ove è ubicata la propria sede di lavoro anche nella seguente località:

- Comune

Le prestazioni di lavoro rese ai sensi della presente clausola saranno compensate con una maggiorazione pari al 7% della retribuzione oraria globale di fatto.

L'attività prestata nel Comune di(indicare il Comune prescelto) non darà luogo al rimborso delle spese di vitto e alloggio né alla indennità di trasferta.

In relazione a quanto sopra, il Sig./La Sig.racon la sottoscrizione della presente clausola, prende atto ed accetta, senza riserva alcuna, che sarà contattato dall'Azienda, in caso di esigenze organizzative e produttive, attraverso la modalità telefonica. A tal riguardo, il lavoratore/la lavoratrice sottoscritto/a fornisce il seguente numero di telefono cellulare presso cui poter essere contattato/a:

Resta, altresì, inteso che, in caso di mancata risposta alla chiamata telefonica per l'effettuazione di prestazione in clausola elastica, l'Azienda provvederà ad inviare un messaggio SMS di avviso, e - decorse 8 ore da tale invio - rivolgerà la richiesta di prestazione ad altro/a lavoratore/lavoratrice.

Per quanto non espressamente previsto nella presente si farà riferimento ai contenuti dell'art. 23 comma X ed all'allegato 18 del CCNL.

Data: _____

Poste Italiane S.p.A. _____

Il Sig./La Sig.ra _____